



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Data 19-08-2014	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2014
------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Presente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Pizzocchero Dott.ssa Maria Luisa**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 34
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha differito nuovamente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 703 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

ATTESO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo testo del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quale componente della IUC, che accoglie le modifiche normative intervenute nella disciplina del menzionato tributo nel corso degli esercizi 2013/2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, e dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento dell'IMU, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

CONSIDERATO che, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, per i quali il Comune introiterà solo la parte eccedente rispetto all'aliquota standard;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7, 8, 8-bis e 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e che, nella determinazione delle stesse si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a congruaglio delle assegnazioni, già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'IMU standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l'anno 2014 ai fini IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 non si applica, oltre a quanto già previsto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:

- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce);

CONSIDERATO inoltre che, alla luce delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, alle seguenti tipologie:

- a) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- c) all'unità immobiliare, situata sul territorio del Comune di Parona, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di Parona, a condizione che non risulti locata;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2013 di determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2013;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare per l'anno 2014 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, deliberate per l'anno 2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti tutti favorevoli;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare**, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - anno 2014, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, deliberate per l'anno 2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2013, come di seguito specificato:

• **ALIQUOTA DI BASE PER ALTRI FABBRICATI (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale "D"), AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI**, stabilita

dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 7,6 per mille;

• **ALiquota per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze** (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) stabilita dall'art. 13, comma 7, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 4 per mille;

• **ALiquota fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi "D-10")** pari a 9 per mille, di cui aliquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6, primo periodo, D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. pari a 7,6 per mille di competenza dello Stato;

- 3) **di confermare** per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
- 4) **di dare atto** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 5) **di rimandare** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 6) **di considerare**, alla luce delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, alle seguenti tipologie:
 - a) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) all'unità immobiliare, situata sul territorio del comune di Parona, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Parona, a condizione che non risulti locata;
- 7) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 8) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

- 9) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 10) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- 11) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013, e dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i testi delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della IUC, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 07-08-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 07-08-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-09-2014 al 19-09-2014

Addì 04-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Schiapacassa Antonia

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 04-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Schiapacassa Antonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ E' esecutiva il 14-09-2014 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Schiapacassa Antonia